

**Ordinanza  
concernente la restituzione, la ripresa e  
lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici  
(ORSAE)**

**Modifica del 23 giugno 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 gennaio 1998<sup>1</sup> concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 30b, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30f, 30g, 30h, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989<sup>3</sup> sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,

*Art. 2 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica:

- a. gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento;
- b. gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione;
- c. gli elettrodomestici;
- d. i dispositivi d'illuminazione;
- e. le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
- f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.

<sup>2</sup> Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d'illuminazione contenenti PCB<sup>4</sup>.

- 1 RS **814.620**
- 2 RS **814.01**
- 3 RS **0.814.05**
- 4 PCB: bifenili policlorurati

*Art. 4 cpv. 1, 2 e 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l'obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali.

<sup>2</sup> I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.

<sup>5</sup> I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l'intero orario di apertura.

*Art. 5 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smaltimento versando contributi finanziari a un'organizzazione privata, deve:

- a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi;
- b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi; e
- c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l'Ufficio federale e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

II

<sup>1</sup> Eccettuato l'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

<sup>2</sup> L'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e entra in vigore il 1° agosto 2005.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz